

“ Ai ruoli di utenza e contribuenza saranno applicate le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette. ”

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Zucconi, relatore. Io debbo cominciare dal ringraziare l'onorevole Tittoni di aver dato alla materia trattata da questo disegno di legge quell'importanza che, purtroppo, la Camera non le accorda.

E per dimostrare all'onorevole Tittoni la riconoscenza mia, io mi permetto di trattenere un poco la Camera sulle considerazioni, che egli ha esposto.

L'onorevole Tittoni ha incominciato con una critica, non dirò al disegno di legge, ma alla relazione, che io ebbi l'onore di presentare, in nome della Commissione. Egli lamenta che la Commissione abbia manifestata l'opinione della non retroattività delle disposizioni dell'articolo 1º, col quale si dichiara competere non solamente ai proprietari, ma ancora agli utenti, il diritto di ricorso al ministro di agricoltura e commercio, nel caso che la Giunta d'arbitri non abbia ravvisato necessario, per una popolazione, l'uso e l'esercizio delle servitù antiche, per modo che la popolazione stessa non sia ammessa all'affrancamento dei beni.

Comincio dal dire all'onorevole Tittoni che egli si è troppo spaventato d'una dichiarazione posta nella relazione.

Il disegno di legge non porta nessuna disposizione in proposito. Nel seno della Commissione fu discusso se si doveva, o no, dichiarare retroattiva la disposizione di legge. Ora i commissari ritengono che la retroattività non doveva essere dichiarata. Di ciò era necessario che nella relazione fosse fatto cenno.

Ecco la ragione per la quale nella relazione si accennò a questa questione della retroattività.

Del resto non sarà sfuggito all'onorevole mio amico Tittoni che nel disegno di legge nulla si dice in rapporto a questa retroattività, che quindi si lascia in piena libertà il Ministero per decidere se i reclami i quali furono esposti, e che subirono l'interpretazione a tutti nota del Consiglio di Stato, debbano o no essere accolti.

Naturalmente la Commissione espresse il parere suo, e disse che non pareva ad essa che la disposizione dell'articolo 1 potesse avere effetto retroattivo per i reclami già avanzati e respinti dal Ministero.

E la ragione che ne adducevamo era questa,

che il fatto che il Ministero aveva respinto quei reclami, aveva formato una posizione giuridica tale per la quale erano nati diritti acquisiti, diritti dei terzi, che meritavano d'essere rispettati.

L'onorevole Tittoni dice che non ci è cosa giudicata, poichè il Ministero respinse quei reclami per una questione pregiudiziale. Ora, qualunque sia la ragione per la quale il Ministero ha potuto respingere i reclami avanzati, questo è certo in giurisprudenza, che se anche per una questione di forma un ricorso alla Cassazione (ed in questo caso il Ministero fa le veci della Cassazione) viene respinto, non vi è luogo a rimedio ulteriore.

L'onorevole Tittoni ha soggiunto che la legge, che sta in discussione alla Camera è interpretativa, e che le leggi interpretative permettono che si discuta il giudicato.

Io sono molto in dubbio, se nell'attuale stato del nostro diritto pubblico ci siano veramente leggi interpretative. Aggiungo che, nel caso attuale, nel quale un alto consesso, come il Consiglio di Stato, dichiarò che se non nello spirito, almeno nella lettera della legge non era compreso il diritto agli utenti di ricorrere al Ministero, io credo, che non si debba ritenere che si verifichi il caso di una legge *interpretativa*, ma piuttosto quello di una legge *estensiva*; inquantochè di fronte al parere di un alto consesso, e alle decisioni che in seguito a quel parere prese il Ministero, si era precisamente stabilito che gli utenti erano fuori del diritto che essi reclamavano.

Se quindi si tratta di una legge estensiva, essa non può avere una forza retroattiva.

L'onorevole Tittoni ha detto ancora che in verità qui non vi sono diritti acquisiti, perchè la legge vigente accordava quel diritto, che agli utenti fu ingiustamente negato. Io, onorevole Tittoni, convengo pienamente con lei nel concetto che la legge primitiva volesse accordare agli utenti il diritto di ricorso, ma sta il fatto che l'interpretazione che fu data, in base alla lettera della legge, escludeva quel concetto. Quindi questo argomento evidentemente cade, e che vi siano diritti acquisiti nessuno può dubitarne. Poichè in seguito alle vertenze, le quali si sono discusse avanti la Giunta degli arbitri, ed al ricorso al Ministero, in seguito alle dichiarazioni del Ministero che respingeva il ricorso, è evidente che si è creato uno stato giuridico nuovo sui beni già gravati dalle servitù di pascolo e di legnatico ed ora affrancati.

Ora su questo stato giuridico nuovo possono